

## **Nota di accompagnamento notifica**

La bozza di direttiva oggetto di notifica e relativa all'erogazione di contributi per interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati da **animali selvatici protetti** alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, fatta eccezione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è stata predisposta in ottemperanza a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020.

Nella definizione di “animali selvatici protetti” da disposizioni unionali e nazionali, così come indicato negli “Orientamenti”, vengono ricomprese sia le **specie indicate dalle disposizioni comunitarie**, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, sia **le specie viventi stabilmente nei Parchi Regionali e nelle Riserve Naturali** di cui alla legge n. 394/91 sulle Aree Protette così come recepita nella legge regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000”, **nonché nelle zone di protezione** di cui alla legge 157/92.

La normativa nazionale citata prevede infatti che in ogni Regione venga obbligatoriamente destinata una quota variabile dal 20 al 30% della Superficie agro-silvo-pastorale a zone finalizzate alla protezione della fauna selvatica nelle quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria: pertanto si ritiene di poter estendere la definizione di fauna protetta anche a quella ricadente in tali zone, anche alla luce della decisione del 13/6/2016 trasmessa della Commissione allo Stato italiano a seguito delle notifiche SA.44304 (2016/N) e SA.44305 (2016/N) relative al risarcimento dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nella medesima direttiva, per dare completezza all'atto e maggior chiarezza alle aziende, vengono disciplinati anche altre tipologie di danni che vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento UE n.1408/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di euro 15.000** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali:

- danni provocati da **specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette leggi nazionali e regionali;
- danni provocati da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria o da cani agli allevamenti zootecnici;
- danni nelle grandi imprese così come definite dal regolamento....

Infine sono disciplinati i contributi per gli indennizzi dei danni arrecati da **uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca ed acquacoltura **nel limite massimo di Euro 30.000,00** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.